

Messaggio

numero

7631

data

13 febbraio 2019

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) riguardante il diritto allo stipendio in caso di servizio obbligatorio

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

sottoponiamo alla vostra attenzione un progetto di modifica della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) riguardante il diritto allo stipendio in caso di servizio obbligatorio.

I. INTRODUZIONE

L'attuale normativa (art. 35 LStip) prevede, in caso di servizio militare o simili, di tipo obbligatorio, il diritto allo stipendio integrale per i primi 35 giorni di servizio nel corso di un anno civile. Trascorso tale periodo lo stipendio è ridotto all'80 %, rispettivamente al 90 % per coloro che hanno obblighi di assistenza.

Sono considerati servizio obbligatorio ai sensi dell'art. 36 LStip:

- a) la scuola reclute;
- b) il servizio di avanzamento;
- c) i corsi di ripetizione;
- d) il servizio della Croce rossa;
- e) la protezione civile obbligatoria;
- f) il servizio civile sostitutivo.

Per compensare la perdita di guadagno in caso di servizio, è predisposto, nell'ambito delle assicurazioni sociali, il regime delle indennità perdita di guadagno (IPG). Le IPG coprono l'80 % del salario lordo, al minimo CHF 62.- e al massimo CHF 196.- al giorno. Per le reclute l'IPG giornaliera è di CHF 62.- indipendentemente dal salario.

II. LE RAGIONI DELLA REVISIONE

Il Consiglio di Stato ritiene che occorra evitare di penalizzare da un punto di vista remunerativo i dipendenti pubblici che assolvono i loro obblighi costituzionali nell'ambito dell'esercizio del servizio militare e della protezione della popolazione. In questo senso proponiamo l'abrogazione del limite di 35 giorni attualmente in vigore e il riconoscimento del salario integrale ai dipendenti cantonali a prescindere dalla durata del servizio prestato, conformandosi peraltro alla prassi in vigore presso l'Amministrazione federale.

III. LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI CANTONI

Da una verifica effettuata mediante un sondaggio, al quale hanno aderito 20 Cantoni e la Confederazione, emerge che circa la metà dei Cantoni versano il salario pieno, mentre l'altra metà prevede delle riduzioni dopo un determinato numero di giorni di servizio. La Confederazione, come anticipato, versa il salario integrale.

IV. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Analizzando i dati relativi ai giorni di servizio obbligatorio prestati dal 01.01.2015 al 31.08.2018, si può stimare ca. 30 casi all'anno di versamento del salario oltre i 35 giorni d'obbligo attuali, per un costo – comprensivo degli oneri sociali – di ca. CHF 16'000.-, ammontare dunque contenuto.

V. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 35 (nuovo)

L'articolo è riformulato coerentemente con quanto precedentemente esposto, il limite temporale di 35 giorni per il pagamento integrale del salario è eliminato.

Il cpv. 2 è abrogato poiché superfluo in virtù dell'eliminazione del vincolo temporale per la riduzione del salario. Parimenti, allo scopo di ordinare e concentrare i disposti inerenti al servizio obbligatorio, si inserisce nel nuovo cpv. 2 la definizione dello stesso, attualmente prevista nell'art. 36.

Art. 36 (nuovo)

Concentrando le normative inerenti il servizio obbligatorio nell'art. 35, l'art. 36 dispone che - in caso di servizio obbligatorio e maternità - tutte le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge sono versate al datore di lavoro.

VI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La modifica legislativa non è contemplata dalle Linee direttive di legislatura.

VII. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Le nuove norme sono rispettose del diritto costituzionale e federale in materia.

Considerato quanto esposto, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare il presente disegno di legge.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

**sugli stipendi degli impiegati dello stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip);
modifica**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 13 febbraio 2019 n. 7631 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sugli stipendi degli impiegati dello stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) è modificata come segue:

Art. 35

**Diritto allo
stipendio in caso
di assenza per
servizio
obbligatorio**

¹In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio militare o simili, di tipo obbligatorio, è versato lo stipendio integrale.

²Sono considerati servizio obbligatorio:

- a) la scuola reclute;
- b) il servizio di avanzamento;
- c) i corsi di ripetizione;
- d) il servizio della Croce Rossa;
- e) la protezione civile obbligatoria;
- f) il servizio civile sostitutivo.

Art. 36

**Indennità perdita
di guadagno**

Tutte le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge sono versate al datore di lavoro.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.